 Sanremo, 03/04/2018

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

Io sottoscritto Alessandro Condo’, nato a Sanremo il 24/09/1975 ed ivi residente in Salita Colle Fiorito 13-cf CNDLSN75P24I138x, in qualita’ di Coordinatore Provinciale di Forza Nuova,

PREMETTO CHE:

Nel Comune di Sanremo, il Consiglio Comunale ha adottato un provvedimento d’identico contenuto, in ciò sollecitato da mozioni presentate da alcune forze politiche, volte a sottoporre ad alcune condizioni la concessione di spazi pubblici e sale di proprietà comunale.

Le condizioni previste, che dovranno essere autocertificate al momento della presentazione della richiesta agli sportelli comunali, riguardano la sussistenza e/o l’insussistenza di determinate caratteristiche “politico- ideologiche” in capo all’organizzazione o all’associazione richiedente. In particolare che l’organizzazione si riconosca nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana (“*come* – testuale - *recita la XII^ norma transitoria”*) nonché in quelli espressi dall’art. 3 della stessa. Garantisca, inoltre, che nel proprio atto costitutivo, nei siti *internet* o *social network*, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi *online*, non vi siano richiami o riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.

Il testo approvato della mozione e dell’autocertificazione è il seguente:

*MOZIONE*

*Oggetto: Rispetto dei Valori della Costituzione Repubblicana PREMESSO CHE:*

*-la Costituzione Italiana nella XII norma transitoria vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,del disciolto partito fascista;*

*-sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni neo-fasciste, portatrici di valori e idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell’ordinamento repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità umana;*

*-sempre più spesso si verificano aggressioni ed episodi di violenze verbali e fisiche che presentano connotati che si richiamano a contenuti legati strettamente a quelli tipici delle associazioni e gruppi neo-fascisti;*

*sono sempre più frequenti episodi di antisemitismo mentre cresce la tolleranza verso le tesi negazioniste che, incredibilmente, riescono a trovare udienza anche in luoghi che dovrebbero essere votati al pensiero scientifico, come le università;*

*IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI:*

* *non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura a coloro i quali non garantiscano di rispettare la XII norma transitoria nonché i valori sanciti dall'art. 3 della Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e che incitino alle discriminazioni di sesso, di gruppo etnico, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, subordinando l’assegnazione o concessione di spazi, suolo pubblico e sale di proprietà del Comune, patrocini e contributi di qualsiasi natura ad una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione Italiana repubblicana e antifascista, quivi allegata;*
* *inserire in quei regolamenti comunali destinatari di questa delibera, come ad esempio nel “Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’Applicazione della relativa Tassa”, attraverso le relative Commissioni, la sopraddetta dichiarazione;*
* *promuovere analogo indirizzo presso le aziende controllate e/o partecipate dal Comune di Sanremo;*

*Sanremo, 29 Marzo 2018*

*DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SPAZI*

*Il/La sottoscritto/a ………… rappresentante (legale) dell’Associazione …………garantisce, conscio del rilievo penale che di una dichiarazione mendace, che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana, come recita la XII norma transitoria, nonché nei*

*valori espressi dall’art. 3 della stessa. Garantisce inoltre che nel proprio atto costitutivo, nei siti*

*internet o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.*

*In fede, Data e firma*

Una prima considerazione è d’obbligo.

Per esaminare con la dovuta serenità le conseguenze che una simile decisione comporta, occorre abbandonare il terreno ideologico – che, tra l’altro, mal si coniuga con considerazioni d’ordine logico- giuridico – e soffermarci obiettivamente sui contenuti, al fine di valutarne la conformità alle regole dell’ordinamento vigente.

Tralasciando le premesse e le successive considerazioni contenute negli ordini del giorno approvati dalle maggioranze municipali – “*Words, words, words*” risponderebbe William Shakespeare - il divieto (e/o la relativa richiesta di pronunciarlo) di concedere spazi a chi “*professa e/o pratica comportamenti fascisti, razzisti e che incitino alle discriminazioni di sesso, di gruppo etnico, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali*” si traduce in una volontà di stabilire, esprimendo una palese contraddizione col medesimo enunciato, vere e proprie discriminazioni fondandole proprio su una opinione politica.

Non è questa la sede per stabilire quando un *comportamento* si può definire *fascista* o *razzista*, anche perchè una simile disamina, stante l’uso propagandistico che sovente, a partire dagli schieramenti partitici, si fa di queste espressioni, risulterebbe inutile. Quel che è certo è il tentativo di legittimare un divieto, suscettibile di effetti giuridici, fondandolo su una descrizione di natura ideologico-politica – foriera di opposte interpretazioni - significa in primis stravolgere il senso della legge, che al contrario, esige chiarezza e determinatezza; in secundiis, come ovvia conseguenza, significa sottoporre diritti e interessi legittimi ad incontrollabili valutazioni amministrative.

Nè ci si può richiamare, a fondamento di questa pretesa, all’articolo XII delle disposizioni transitorie della carta costituzionale. Tale norma si limita a vietare la ricostituzione del disciolto partito fascista ma non detta canoni di riconoscibilità ideologica, nè potrebbe farlo a meno di non sprofondare in un giudizio storico-politico che esula dai compiti di una carta fondamentale.

Passiamo però alla parte che più interessa e che, al di là dei retorici proclami che non è volontà qui dell’esponente discutere, coinvolge diritti, interessi legittimi e situazioni penalmente rilevanti.

La decisione politica del consiglio municipale – il divieto di concedere spazi a determinate organizzazioni - si esprime in una dichiarazione sostitutiva del richiedente, la cui falsità soggiace a sanzioni penali, che per quel che qui interessa deve comprendere a)*che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana, come recita la XII norma transitoria*, e b) *che nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale*.

La previsione dell’onere di una simile dichiarazione appare contraria allo stesso spirito della carta costituzionale , ed appare criminogena, abusiva ed illecita.

Qui, per quel che interessa, è opportuno mettere in chiaro che:

1. il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista non significa che idee, soluzioni, istituti che attraversarono il ventennio e furono da questi recepiti non possano oggi essere oggetto di rivalutazione, proposta ed anche commenti elogiativi sul piano politico, sempre che non siano in contrasto, evidentemente, coi valori fondanti della carta costituzionale. Lo impedirebbe l’articolo 21 che garantisce la libertà di pensiero e di espressione e che trova nel divieto contenuto nelle disposizione transitorie una eccezione che, andando a colpire un principio generale, non può soggiacere, secondo una nota regola, ad interpretazioni estensive. A tal proposito, come è noto, la Corte costituzionale, con successive sentenze interpretative di rigetto, ha limitato la portata delle fattispecie incriminatrici in tema di “attività fascista” in senso restrittivo, sostituendo all’interpretazione letterale quella sistematica – data, appunto dal confronto con l’art.21 - subordinandone l’efficacia nelle sole ipotesi di concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista.

La preoccupazione del legislatore costituzionale, come emerge dai lavori preparatori, fu infatti diretta a impedire che potesse risorgere un partito con le caratteristiche strutturali e formali del disciolto P.N.F. sia pur sotto mentite spoglie. E quando si trattò di definire il carattere “*fascista*” per farne oggetto di veto, la discussione si arenò per l’impossibilità di definirlo, come risulta dalle chiare parole del presidente della prima commissione costituente, l’onorevole Tupini che, in sede di lavori preparatori, di fronte alla proposta dell’onorevole Togliatti di inserire una esplicita dichiarazione del carattere antifascista della costituzione, ebbe ad affermare: “...*sarebbe assai difficile definire il fascismo; ognuno ne darebbe una definizione diversa, mentre deve ritenersi fascista ogni regime totalitario e quindi soppressore dei diritti della personalità umana*”.

1. Ne deriva che il divieto contenuto nella XII^ disposizione transitoria non può che riferirsi alla ricostituzione di un movimento con le stesse caratteristiche strutturali (totalitarie ed antidemocratiche) del vecchio partito nazionale fascista. Se le parole hanno un senso, “*riorganizzazione*” e “*disciolto*” non possono far riferimento che a quello, o a nuovi partiti o associazioni che a quello s’ispirino o vogliano ispirarsi mutuandone le medesime caratteristiche organizzative. Lo prova, a tacer d’altro, la successiva previsione della stessa disposizione transitoria che prevede una limitazione, al massimo, quinquennale, al diritto di elettorato passivo ed attivo per i *capi responsabili del regime fascista*, ciò che testimonia la volontà del legislatore costituzionale di non escludere dal gioco democratico degli anni a venire persone ed idee del recente passato, a meno di ritenere che i padri costituenti fossero così ingenui da pensare che i massimi rappresentanti del precedente regime potessero, tutti quanti, rinnegare le proprie passate posizioni e passioni politiche. Una scelta totalmente opposta, come ben si può notare, rispetto alle intenzioni manifestate da coloro che oggi pretendono d’imporre divieti ridicoli, antistorici ed antigiuridici o di condizionare la libertà di coscienza di chi la pensa diversamente da loro laddove non fu richiesto ai responsabili politici del fascismo, al momento di esercitare i propri diritti elettorali, nessuna abiura o nessuna dichiarazione di “fedeltà antifascista”.

Ritenere dunque che la dodicesima disposizione transitoria esprima “*i valori antifascisti della costituzione italiana*” è una semplice opinione – peraltro, a nostro avviso, priva di valore storico e giuridico, data la precisa finalità che si volle con quella perseguire – che si vuole imporre come un dogma. Ricordiamo a tal proposito che nel testo della costituzione non vi è alcun richiamo ad espressioni come “*antifascismo*”, “*Resistenza*”, “*lotta di liberazione*” et similia, per il semplice motivo che l’opposta scelta avrebbe finito per

allargare il solco sanguinoso della guerra civile (che si voleva invece rimarginare) e, inoltre, per il non trascurabile motivo che una parte importante della struttura sociale, giuridica e legislativa creata in epoca fascista (pensiamo solamente ai codici, alla legge bancaria, alle leggi sociali, alle leggi di tutela del patrimonio artistico ed archeologico, all’IRI etc etc etc.) sopravvisse alla fine del regime, ciò che impediva ed impedisce alla costituzione, che tali norme ha protetto (ed alcune continua a proteggere), di qualificarsi antifascista.

Qualunque sia, peraltro, la legittima opinione che si nutre in proposito, imporre una dichiarazione “...*che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana, come recita la XII norma transitoria*...” si traduce, in primo luogo, in un insopportabile onere di accettazione dogmatica di un diktat interpretativo di carattere storico –ideologico, se non di una vera e propria esclusione politica, che nessuno stato democratico dovrebbe tollerare e, in secondo luogo, in un’altrettanto insopportabile spada di Damocle sulla testa del soggetto richiedente, una volta che l’amministrazione competente ritenga, in base alle incontrollabili idee politiche dei suoi funzionari addetti all’espletamento della pratica amministrativa, che quel partito o quell’organizzazione in realtà non rispettino quella condizione, con l’ulteriore conseguenza dell’invio degli atti alla procura della repubblica che dovrà (su quale scorta? In base a quali criteri? Ideologici, di pensiero, di istruzione o formazione politica e dottrinaria di chi ha sottoscritto la dichiarazione o l’ha delegato a farla?...) valutare la sussistenza di un’ipotesi di reato... fondata su una percezione o una sensibilità ideologico-politica.

Come ci riusciranno? Perquisiranno la coscienza?

Queste le conseguenze di quella triste ed inconsulta decisione amministrativa.

Analoghe considerazioni e conclusioni merita l’ultima parte del testo della dichiarazione là dove si richiede la garanzia (sic) che “... *nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale*”.

A parte l’uso di espressioni generalizzanti ed equivoche (“*garantisce*...”, “...*riconducibile alla responsabilità*...”, “...*richiami e riferimenti ...*“) del tutto incompatibili con una dichiarazione di verità che deve esulare da opinioni e deve fondarsi su fatti specifici caduti sotto l’immediata percezione del dichiarante, soprattutto quando la sua attestazione è penalmente valutabile, si ricade nell’impossibilità, precedentemente incontrata, di definire alcune categorie: che significa “*richiami e riferimenti all’ideologia fascista*”? Che significa “*discriminazione*”, espressione che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro dalle penne di giudici ed avvocati, al fine di valutarne la esatta e corretta portata e non cadere in un’inammissibile limitazione del diritto di critica e d’opinione politica?

Alle osservazioni che precedono è necessario aggiungere che il consiglio municipale, con l’adozione del provvedimento in oggetto, finisce per ledere il principio contenuto nell’articolo 97 della carta costituzionale, ossia l’imparzialità della pubblica amministrazione, ciò che comprende anche il divieto di operare arbitrii e discriminazioni nell’accesso dei cittadini all’utilizzo dei propri servizi. É qui evidente che stabilendo il diktat ideologico esposto nelle premesse, rafforzandolo con la previsione di un onere dal contenuto storicamente ed ideologicamente opinabile, si sia voluta operare una arbitraria discriminazione politica verso gruppi che, legittimamente – ossia non in contrasto con le norme emanate in esecuzione della XII^ disposizione transitoria, prima fra tutte la c.d. Legge Scelba – richiamano ed auspicano anche istituti, norme e idee riconducibili al periodo fascista, senza peraltro essere oggetto di procedimenti penali

prodromici al loro scioglimento nè mettendo in discussione i principi fondamentali enunciati dalla costituzione . Attività politica, lo si ripete, assolutamente legittima, come sono perfettamente legittimi “richiami e riferimenti” che non siano funzionali alla ricostituzione del disciolto partito fascista, come i giudici di legittimità hanno più volte, ed anche recentemente, affermato. Cosa che spetta comunque alla magistratura e non alla pubblica amministrazione, tantomeno ad un consiglio municipale, valutare.

La patente violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 21 e 97, che si traduce in un vizio dell’atto amministrativo – e ci riferiamo sia all’affermazione del divieto sia alla previsione dell’onere dell’autocertificazione – sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge, si coniuga con l’evidente volontà di impedire od ostacolare – come espressamente ammesso nelle mozioni approvate dai consigli comunali – l’attività politica di alcuni determinati schieramenti. Il “dolo intenzionale” , previsto dall’art.323 del codice penale, è in re ipsa, evidente essendo la rappresentazione e la volontà, in capo ai consiglieri comunali che hanno votato la mozione, del danno - consistente in una gravissima limitazione di diritti costituzionalmente garantiti, primo fra tutti quello d’espressione - nei confronti di ben determinate organizzazioni, che si pone in conseguenza diretta ed immediata rispetto all’adottata determinazione.

Per questi motivi,

l’esponente denuncia i fatti sopra esposti chiedendo la punizione penale dei responsabili.

Chiede di essere avvisato nel caso di richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini preliminari.